**C**APITOLATO SPECIALE

Cat Nat

# Stipulata tra: CONSIP S.p.A.

Via Isonzo, 19 e - 00198 Roma P. Iva 05359681003

e

# Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale

Viale Cesare Pavese 385 - 00144 Roma

P. Iva 00885741009

Effetto: dalle ore 24.00 del 30/06/2025

Cessazione: alle ore 24.00 del 30/06/2026 Scadenza anniversaria: al 30/06 di ogni anno

Premio lordo annuale: € ………………

[Glossario 4](#_TOC_250007)

Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio - Buona fede 9

Art. 2 Altre assicurazioni 9

Art. 3 Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie 9

Art. 4 Modifiche dell’assicurazione 10

Art. 5 Diminuzione del rischio 10

Art. 6 Recesso in caso di sinistro 10

Art. 7 Durata dell’assicurazione e periodo di assicurazione 10

Art. 8 Oneri fiscali 10

Art. 9 Foro competente 10

Art. 10 Adeguamento automatico delle somme assicurate e dei premi 10

Art. 11 Revisione del premio 11

Art. 12 Rinvio alle norme di legge 11

SETTORE A – CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI 12

Art. 13 Oggetto dell’assicurazione 12

Art. 14 Esclusioni generali 12

Art. 15 Cose escluse dall’assicurazione 13

Art. 16 Esclusioni specifiche inerenti alla garanzia terremoto 14

Art. 17 Esclusioni specifiche inerenti alle garanzie alluvione, inondazione ed esondazione 14

Art. 18 Esclusioni specifiche inerenti alla garanzia frana 15

Art. 19 Termini di carenza 15

Art. 20 Garanzia – Allagamento 16

Art. 21 Garanzia - spese di demolizione e sgombero 16

Art. 22 Garanzia - danni indiretti a diaria 16

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

SETTORE A - CALAMITA’ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI 17

Art. 23 Arredamento 18

Art. 24 Merci 18

Art. 25 Merci periodiche 18

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO:

[18](#_TOC_250001)

Art. 26 Forma di copertura 19

Art. 27 Estensione territoriale 19

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE 19

[Glossario 4](#_TOC_250007)

Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio - Buona fede 9

Art. 2 Altre assicurazioni 9

Art. 3 Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie 9

Art. 4 Modifiche dell’assicurazione 10

Art. 5 Diminuzione del rischio 10

Art. 6 Recesso in caso di sinistro 10

Art. 7 Durata dell’assicurazione e periodo di assicurazione 10

Art. 8 Oneri fiscali 10

Art. 9 Foro competente 10

Art. 10 Adeguamento automatico delle somme assicurate e dei premi 10

Art. 11 Revisione del premio 11

Art. 12 Rinvio alle norme di legge 11

SETTORE A – CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI 12

Art. 13 Oggetto dell’assicurazione 12

Art. 14 Esclusioni generali 12

Art. 15 Cose escluse dall’assicurazione 13

Art. 16 Esclusioni specifiche inerenti alla garanzia terremoto 14

Art. 17 Esclusioni specifiche inerenti alle garanzie alluvione, inondazione ed esondazione 14

Art. 18 Esclusioni specifiche inerenti alla garanzia frana 15

Art. 19 Termini di carenza 15

Art. 20 Garanzia facoltativa “A” – Allagamento 16

[GARANZIE FACOLTATIVE A PARTITA SEPARATA](#_TOC_250003)

Art. 21 Garanzia facoltativa - spese di demolizione e sgombero 16

Art. 22 Garanzia facoltativa - danni indiretti a diaria 16

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

- CALAMITA’ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI 17

Art. 23 Garanzia – arredamento 18

Art. 24 Garanzia – merci 18

Art. 25 Garanzia – merci periodiche 18

NORME– CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI 19

Art. 26 Forma di copertura 19

Art. 27 Estensione territoriale 19

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE 19

Art. 28 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza 20

Art. 29 Ispezione delle cose assicurate 20

Art. 30 Obblighi in caso di sinistro 20

Art. 31 Esagerazione dolosa del danno 20

Art. 32 Procedura per la valutazione del danno 20

Art. 33 Mandato dei periti 21

Art. 34 Operazioni peritali 21

Art. 35 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno 21

Art. 36 Assicurazione parziale 22

Art. 37 Assicurazione presso diversi assicuratori 23

Art. 38 Anticipo indennizzo 23

Art. 39 Limite massimo dell’indennizzo 23

Art. 40 Pagamento dell’indennizzo 27

Art. 41 Clausola Intermediari 27

**GLOSSARIO**

**ALLAGAMENTO**

Eccesso o accumulo d’acqua in luogo normalmente asciutto non dovuto a Inondazione, Esondazione, Alluvione, rotture accidentali.

**ALLUVIONE, INONDAZIONE ED ESONDAZIONE:**

Fuoriuscita d’acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d’acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo sinistro le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

**APPARECCHIATURE ELETTRONICHE**

I sistemi elettronici per l’elaborazione, la trasmissione e la ricezione dei dati e relativi accessori, unità centrali e unità periferiche ad esse collegate, personal computer, fotocopiatrici, macchine per scrivere e calco- lare, centralini telefonici, impianti telefax, apparecchi elettromedicali, impianti di prevenzione, di rilevazione e di allarme. Elaboratori di processo o di automazione ed ogni altra apparecchiatura elettronica inerente all’impresa.

**ARREDAMENTO**

Arredi, scaffalature, mobilio e arredamento d’ufficio, cancelleria, computer, stampanti, macchine per scrivere e per calcolo, armadi di sicurezza o corazzati, indumenti del personale, mobilio, arredamento, oggetti pregiati e quant’altro ad uso domestico posti anche nell’abitazione dell’Assicurato o del custode, insegne esterne ed interne, tende esterne e simili, pannelli, stucchi, decorazioni e simili non aventi valore artistico, il tutto posto nella/e ubicazione/i dell’impresa assicurata, salvo che i suddetti beni siano strumentali all’esercizio dell’impresa. In tal caso, detti beni strumentali rientrano all’interno della partita “Attrezzature Industriali e Commerciali”.

**ASSICURATO**

Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione ovvero:

* l’impresa con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, ad esclusione delle imprese di cui all’articolo 2135 del codice civile (imprese Agricole);
* tutti i soggetti che esercitano attività di impresa, microimpresa e studio professionale anche se non soggetti all’obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese ai sensi dell’articolo 2188 del Codice civile, con sede legale in Italia o aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia;
* le persone fisiche proprietarie di immobili adibiti ad attività di impresa svolta da terzi.

**ASSICURAZIONE**

Il contratto mediante il quale la Società, dietro il pagamento da parte del Contraente del premio pattuito, si obbliga a mantenere indenne l’Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno a lui causato da un sinistro.

**ATTIVITÀ ASSICURATA**

L’attività di impresa di tipo industriale, commerciale, artigianale, finanziaria, amministrativa e di servizi, svolta dall’Assicurato.

**ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI**

Attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.

**CONTRAENTE**

Il soggetto che sottoscrive l’assicurazione e paga il premio.

**COPERTURA DEL TETTO**

Il complesso degli elementi del tetto, escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.

**COSE PARTICOLARI**

Cose particolari:

* archivi, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: cartacei, magnetici, ottici e simili, documenti, regi-

stri, microfilm, fotocolor;

* modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
* dati, supporto di dati e software in licenza d’uso.

**DANNI INDIRETTI**

Danni derivanti all’assicurato:

* dall’impossibilità di usare o impiegare, in tutto o in parte, il bene assicurato colpito da un sinistro;
* da esborsi o spese impreviste in conseguenza di un sinistro.

**DANNO INDENNIZZABILE**

Danno il cui ammontare viene determinato in base alle condizioni di assicurazione e applicando i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti eventualmente previsti.

**DATI**

Informazioni organizzate in complessi logicamente strutturati, elaborabili a mezzo di software in licenza d’uso.

**DIPENDENZE**

Si considerano “dipendenze”: i locali costituenti magazzini, uffici, depositi, centri elaborazione dati, le abitazioni e le relative pertinenze, locali in cui si svolgono le attività di carattere sociale e aziendale, le rimesse ed officine di manutenzione, i laboratori di ricerca, prova, controllo e collaudo, le centrali termiche, le cabine di trasformazione energia elettrica, le sale compressori e i reparti trattamento acque, le aree recintate risultanti di proprietà dell’impresa assicurata o concesse in uso con regolare contratto alla stessa, accessori all’attività assicurata, ubicate al di fuori dell’impresa non oltre 200 metri (in linea d’aria), dove comunque non si effettua attività di produzione o vendita.

**ESPLOSIONE**

Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

**EVENTI ASSICURATI**

Si intendono i terremoti (sismi), le alluvioni, le frane, le inondazioni, le esondazioni e gli allagamenti

**FABBRICATO**

L’intera costruzione edile ovvero la porzione della stessa (comprese le quote di proprietà comune in presenza di fabbricati in condominio) in cui si svolge l’attività assicurata - e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, impianti fotovoltaici o pannelli solari termici al servizio del fabbrica- to; altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni. Sono comprese le tensostrutture, tendostrutture, strutture pressostatiche e dehors, purché strumentali all’esercizio dell’attività assicurata.

**FLASH FLOOD**

Rapido allagamento dovuto ad accumulo esterno d’acqua causato da piogge intense in un breve lasso temporale dovuto all’impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l’acqua.

**FRANA**

Movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l’azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d’acqua. Sono considerate come singolo sinistro le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

**FRANCHIGIA**

Importo fisso convenuto in polizza, calcolato in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata e dedotto dall’indennizzo in caso di sinistro, che rimane in carico all’Assicurato.

**FURTO**

Reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, così come disciplinato dall’art. 624 del Codice Penale.

**IMPIANTO FOTOVOLTAICO**

Impianto destinato alla produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, installato a regola d’arte, fissato agli appositi sostegni, collaudato e collegato alla rete del GSE. L’impianto comprende supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, apparecchiature di controllo o rilevazione, linee di distribuzione o trasmissione di energia. A maggior precisazione, sono compresi nella presente definizione anche gli accumulatori/batterie (detti anche Sistemi di Accumulo), collegati all’impianto, purché posti sottotetto del fabbricato assicurato.

**IMPIANTO SOLARE TERMICO**

Impianto destinato alla produzione di energia termica mediante conversione diretta della radiazione solare in calore, ad uno o più circuiti indipendenti per il riscaldamento di acqua, riscaldamento e raffrescamento degli ambienti, installato a regola d’arte, fissato agli appositi sostegni e con inclinazione adeguata, collaudato e collegato alla rete. L’impianto comprende supporti, staffe, moduli di scambiatori di calore, apparecchiature di controllo o rilevazione, linee di distribuzione dell’acqua sino all’unione con l’impianto idrico del fabbricato assicurato. A maggior precisazione, sono compresi nella presente definizione anche gli accumulatori/batterie (detti anche sistemi di accumulo), collegati all’impianto, purché posti sottotetto dei locali in uso al Contraente/Assicurato.

**IMPIANTO IDRICO, IGIENICO E DI RISCALDAMENTO**

Insieme di tubazioni, condutture ed apparecchiature in dotazione permanente al fabbricato, destinate alla distribuzione dell’acqua, al convogliamento nei sistemi di scarico esterni al fabbricato, allo smaltimento delle acque anche piovane.

**IMPIANTI E MACCHINARI**

Tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività dell’impresa assicurata.

IMPLOSIONE

Repentino dirompersi o cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.

**IMPRESA**

L’insieme dei beni aziendali, mobili e immobili, di proprietà o a conduzione dell’Assicurato, esclusi quelli in leasing se assistiti da analoga copertura assicurativa , posti nell’ubicazione/i del rischio indicata/e, nei quali viene esercitata l’attività dichiarata. Tale attività può essere esercitata in un unico locale o in più locali tra loro direttamente comunicanti posti nell’impresa; l’assicurazione è operante anche quando i beni assicurati sono contenuti in locali tra di loro non comunicanti, costituenti reparti separati, dipendenze e/o depositi accessori dell’attività assicurata, posti anche in altro fabbricato separato, purché ubicato a non oltre 200 metri (in linea d’aria) dall’impresa.

**INCENDIO**

Combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può auto estendersi e propagarsi.

**INDENNIZZO**

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

**INFIAMMABILI**

Si considerano “infiammabili” sostanze e prodotti non classificati “esplodenti” - ad eccezione delle soluzioni idro-alcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali che corrispondono alle seguenti caratteristiche:

* gas combustibili;
* liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° centigradi;
* ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
* sostanze e prodotti che, a contatto con l’acqua o l’aria umida, sviluppano gas combustibili;
* sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l’aria, spontaneamente si infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. per la Sanità 17 dicembre 1977 - al- legato V.

**LIMITE DI INDENNIZZO**

Importo massimo corrisposto per sinistro e anno assicurativo che viene liquidato della Società in caso di sinistro; quando è previsto un sottolimite questo è da intendersi quale parte del limite di indennizzo.

**MAREGGIATA**

Moto ondoso del mare causato dall’azione del vento.

**MAREMOTO**

Serie di onde marine di eccezionali dimensioni che si generano a seguito di terremoto.

**MERCI**

Merci, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell’industria, semilavorati e finiti, scorte e mate- riali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, natanti, nonché veicoli a motore iscritti e/o iscrivibili al P.R.A. nel caso in cui l’attività assicurata ne preveda la vendita, produzione e/o la riparazione, comprese le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali, compresi “infiammabili” e “merci speciali”, esclusi “esplodenti”.

**MERCI SPECIALI**

Celluloide (grezza ed oggetti di), espansite, schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa, materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci). Non si considerano “merci speciali” quelle entrate a far parte del prodotto finito.

**OGGETTI PREGIATI**

Quadri, tappeti, arazzi, sculture e simili oggetti d’arte (esclusi preziosi), pellicce, oggetti e servizi di argenteria quando non siano oggetto dell’attività assicurata.

**PARTITA**

Insieme delle cose assicurate con una unica Somma Assicurata.

**POLIZZA**

Il documento contrattuale, sottoscritto dalle Parti, che prova l’Assicurazione.

**PREMIO**

Il corrispettivo che il Contraente versa alla Società per l’Assicurazione.

**PREZIOSI**

Gioielli, metalli preziosi (oro e platino) lavorati o grezzi, oggetti di metallo prezioso, pietre preziose, perle naturali o di coltura, corallo, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate in metallo prezioso.

**PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**

Forma di assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile.

**RECESSO**

Scioglimento del vincolo contrattuale.

**RISCHIO**

La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.

**SCOPERTO**

La quota percentuale del danno che per ogni sinistro rimane a carico dell’Assicurato;

**SCOPPIO**

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.

**SINISTRO**

Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.

**SISTEMI DI ACCUMULO**

È un insieme di accumulatori o batterie che stoccano l’energia prodotta dagli impianti di energia rinnovabile che non viene immediatamente consumata.

**SOFTWARE IN LICENZA D’USO**

Sequenze di informazioni non modificabili dall’Assicurato e reperibili sul mercato costituenti istruzioni eseguibili dall’elaboratore che l’Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti.

**SMOTTAMENTO DEL TERRENO**

Scivolamento del terreno lungo un versante inclinato, causato da infiltrazioni d’acqua nei materiali costituenti il suolo.

**SOMMA ASSICURATA**

La somma indicata in Polizza che rappresenta il limite massimo di Indennizzo in caso di Sinistro.

**SPESE DI URBANIZZAZIONE**

Costi e/o oneri che dovessero gravare sull’Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione del fabbricato, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

**STRUTTURE PRESSOSTATICHE**

Strutture realizzate con materiali mantenuti in posizione tramite pressione in genere forzata dell’aria.

**SUPPORTI DI DATI**

Qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda e banda perforata) usato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente. Per “dato” s’intende l’insieme delle informazioni logicamente strutturate, memorizzate dall’Assicurato ed elaborabili da parte di programmi, con esclusione dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali, nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall’Assicurato.

**TENDOSTRUTTURE**

Strutture aventi uno scheletro portante indipendente, anche se ancorato al fabbricato, con telo di copertura e tamponamento di forma piana e non fondamentale ai fini del calcolo o della stabilità della struttura.

**TENSOSTRUTTURE**

Strutture i cui elementi risultano prevalentemente sollecitati a sforzi di trazione.

**TERREMOTO (SISMA)**

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un’area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in relazione all’epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile, sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro.

**TERRENO**

Strato superficiale che ricopre la crosta terrestre riferito all’ubicazione indicata in Polizza in cui l’Assicurato svolge l’attività indicata in Polizza.

**TETTO**

Complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene)

**UBICAZIONE**

La localizzazione dell’insieme coordinato di beni dell’impresa, mobili e immobili, posti all’interno di un’area delimitata costituente il terreno pertinenziale. Il tutto, di proprietà o a conduzione dell’Assicurato per la relativa attività d’impresa come descritta in Polizza.

**VALORE INTERO**

Forma di assicurazione che copre la totalità delle cose assicurate e deve quindi corrispondere all’intero valore. Se viene garantito un importo inferiore, l’Assicurato, in caso di sinistro, sopporta la parte proporzionale dei danni, secondo il disposto dell’art. 1907 del Codice Civile.

**VALORI**

Denaro, valuta estera, carte valori, carte e/o schede di qualsiasi genere rappresentanti un valore, titoli di credito, valori bollati e postali.

##### NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1

**DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO - BUONA FEDE**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile. Resta comunque inteso che la mancata comunicazione da parte del Contraente di circostanze aggravanti il rischio così come le inesatte o incomplete dichiarazioni all’atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

ART. 2

**ALTRE ASSICURAZIONI**

Il Contraente e/o l’Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipu- lazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile.

ART. 3

**PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLE GARANZIE**

A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che:

- il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di ricezione del contratto. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.

- se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

- i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato D.Lgs 192/2012 per i suindicati periodi di comporto.

Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall’art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. “Decreto Fiscale 2012”) e smei

il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR n. 602/1973 la Società da atto che:

1. l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del Decreto del Ministero economia e finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;

2. il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR n. 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del Codice civile nei confronti della Società stessa.

ART. 4

**MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE**

Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto dalle parti contraenti.

ART. 5

**DIMINUZIONE DEL RISCHIO**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 6

**RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione, con preavviso di 30 giorni dandone comunicazione all’altra parte mediante lettera racco- mandata (A/R)/ posta elettronica certificata (PEC). In tale caso la Società, entro 15 giorni dalla data di effi- cacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 7

**DURATA DELL’ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE**

Il contratto è di durata annuale e si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza necessità di disdetta.

È facoltà della Stazione Appaltante di esercitare una proroga del contratto per 180 gg come normato ex art. 120 del Dlgs. n. 36/2023 comma 10-11 nei seguenti casi:

1) Vista l’opzione di proroga prevista nei documenti di gara iniziali la Compagnia è tenuta a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato qualora siano più favorevoli per la Stazione appaltante.

2) Nel caso di ritardi oggettivi nella conclusione della procedura di affidamento del nuovo contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l’appaltatore uscente per un massimo di 180 gg, al fine di scongiurare l’interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l’igiene pubblica, oppure nei casi in cui l’interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi l’Operatore economico originario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

ART. 8

**ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione, secondo le norme di legge, sono a carico del Contraente.

ART. 9

**FORO COMPETENTE**

Il Foro competente è quello del Contraente.

ART. 10

**ADEGUAMENTO AUTOMATICO DELLE SOMME ASSICURATE E DEI PREMI**

L’adeguamento automatico delle somme assicurate e dei premi di cui al testo che segue è operante automaticamente e il numero di indice iniziale è indicato nella Polizza (mod. 220483). Tutte le garanzie previste dalla presente polizza sono soggette ad aggiornamento automatico mediante riferimento all’in- dice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) pubblicato dall’Istituto Centrale di Statistica (di seguito denominato ISTAT). Pertanto, i valori di base e gli altri importi figuranti nel contratto, nonché i relativi premi, saranno modificati proporzionalmente alle variazioni dell’indice di scadenza in rapporto all’indice iniziale qui di seguito definiti. L’indice iniziale, di cui viene fornita indicazione in Polizza (mod. 220483), è l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall’ISTAT nel mese di giugno dell’anno precedente a quello di stipula dell’assicurazione. L’indice di scadenza, che sarà riportato su ciascuna quietanza di premio, è costituito dall’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall’ISTAT nel mese di giugno dell’anno precedente a quello della data della quietanza. Le variazioni in negativo dell’indice non comportano adeguamento. Qualora venisse sospesa o comunque non effettuata la pubblicazione ufficiale dell’indice, potrà essere preso come riferimento un altro indice pubblicato dall’ISTAT simile a quello dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, la cui validità deve tuttavia essere limitata al periodo di una rata annuale di premio, salvo rinnovo da convenirsi di volta in volta.

Gli aumenti delle somme assicurate, dei massimali, dei limiti di indennizzo (franchigie escluse) – se espressi in cifra assoluta – e del premio, seguono l’andamento dell’indice. Nei 30 giorni del termine stabilito all’art. 3 – “Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie” verrà considerato in vigore l’indice riportato sulla relativa quietanza di premio scaduta e non ancora saldata.

ART. 11

**REVISIONE DEL PREMIO**

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 7, ultimo capoverso, la Società, fermo quanto previsto all’art. 10, si riserva di rideterminare il Premio ad ogni scadenza contrattuale in funzione di possibili circostanze sopravvenute che determinino un incremento del fabbricato tariffario e garantire la sostenibilità tecnica del contratto.

ART. 12

**RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

L’Assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le disposizioni di legge.

##### SETTORE A – CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI

ART. 13

**OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE**

La Società indennizza l’Assicurato, entro le somme assicurate e nei limiti indicati, i danni materiali e diretti alle cose assicurate alle partite:

* Fabbricato
* Impianti e macchinari
* Attrezzature (industriali e commerciali), apparecchiature elettroniche, cose particolari
* Terreni

anche se di proprietà di terzi, nella/e ubicazione/i descritta/e in polizza, causati dai seguenti eventi:

1. Terremoto (sisma);
2. Alluvione, Inondazione ed Esondazione;
3. Frana.

La Società indennizza, altresì, nei limiti delle somme assicurate e purché conseguenti agli eventi di cui sopra, o quelli garantito dalla garanzia facoltativa A – Allagamento, qualora operante:

1 - i danni consequenziali

i danni materiali conseguenti agli eventi garantiti in Polizza (mod. 220483) che abbiano colpito le cose assicurate e causati da:

* + Incendio, Esplosione, Scoppio,
  + sviluppo di fumi, gas, vapori;
  + mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
  + mancato o anormale funzionamento di Apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
  + colaggio o fuoriuscita di liquidi;

**2 - gli oneri di urbanizzazione** necessarie per la ricostruzione del fabbricato; questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto” con il limite del 5% della somma assicurata sopra il Fabbricato con il massimo di

euro 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, e fermo quanto previso dall’art. 39;

**3 - Gli onorari e spese del perito:** la Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell’art. 32 nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito. Questa garanzia è prestata con il limite del 5% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo di euro 15.000,00 e fermo quanto previsto dall’art. 39;

**4 - i guasti causati alle cose assicurate** per ordine dell’Autorità e quelli non inconsideratamente prodotti dall’Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di contratto.

Agli effetti delle garanzie Terremoto, Alluvione, Inondazione, Esondazione e Frana il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato in base ai limiti di indennizzo, Franchigie / Scoperti indicati in Polizza (mod. 220483).

ART. 14

**ESCLUSIONI GENERALI**

Sono esclusi i danni:

1. Conseguenza diretta o indiretta di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, azione tumultuose;
2. Verificatisi in occasione di atti di, insurrezione, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi, nonché i danni causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
3. Derivanti da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive. Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:

I. Tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell’impianto in esso su qualsiasi sito diverso da una centrale nucleare;

II. Tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per:

a.La generazione di energia nucleare;

o

b. La produzione, l’uso o lo stoccaggio di materiale nucleare;

III. La fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono.

È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contempo- raneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno

1. Causati da o dovuti a dolo del Contraente o dell’Assicurato;
2. Che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito degli eventi garantiti;
3. Causati da grandine, vento, trombe d’aria, uragani e tempeste;
4. Causati da gelo o neve;
5. Cedimento e/o smottamento del terreno se non causato da Frana;
6. Di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento e contaminazione dell’aria, dell’acqua o del suolo;
7. Indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei Beni Assicurati;
8. Di smarrimento o di Furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’Assicurazione;
9. Alla macchina od all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
10. Di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’Assicurazione;
11. Causati da guasto o rottura degli impianti di estinzione, idrici, igienici, termici e tecnici salvo che siano provocati da eventi indennizzabili a termini di polizza;
12. Relativi a beni e/o calamità naturali e/o eventi catastrofali – e/o in ogni caso danni – non espressamente richiamati nella presente copertura assicurativa, anche se direttamente conseguenti o connessi al verifi- carsi di uno degli Eventi Assicurati (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, danni indiretti a diaria);
13. Quando causati da un programma o un insieme di programmi informatici progettati o utilizzati in modo dannoso o utilizzati per errore, i danni:
    * di qualsiasi natura alle informazioni e/o ai dati su tutti i supporti informatici (anche durante la tra- smissione ed il trattamento), così come le violazioni all’autenticità, all’integrità o alla riservatezza di queste informazioni e/o dati;
    * derivanti dall’impossibilità totale o parziale, per l’assicurato, di utilizzare o di accedere alle informa- zioni e/o ai dati da lui detenuti o a quelli dei suoi fornitori o clienti, incluse le spese e le perdite, anche operative, che ne derivino;
14. Di natura estetica, salvo siano provocati da eventi indennizzabili a termini di Polizza;
15. Causati da eventi calamitosi e catastrofali non suscettibili di Indennizzo ai sensi della Legge n. 213 del 30 Dicembre 2023 e successive modifiche ed integrazioni.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale. A maggior chiarimento e ai fini di una migliore comprensione delle condizioni contrattuali, si precisa che la Società non indennizza i danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o in connessione con una malattia contagiosa e/o trasmissibile, un’epidemia, una pandemia, un’enzoozia, un’epizoozia o la paura o la minaccia (effettiva o percepita) di esse.

ART. 15

**COSE ESCLUSE DALL’ASSICURAZIONE**

1. Valori;
2. Beni in leasing, se assistiti da analoga copertura assicurativa;
3. Impianti fotovoltaici e solari termici che non siano al servizio del fabbricato in cui si svolge l’attività assicurata;
4. Beni Assicurati posti all’aperto eccetto gli impianti fissi per natura e destinazione che non siano strumentali all’esercizio dell’impresa e non rientranti nell’obbligo assicurativo;
5. Fabbricati e loro contenuto che non siano costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio o la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio, salvo che detti fabbricati non siano stati oggetto di sanatoria o non sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono;
6. Fabbricati costruiti in aree golenali;
7. Fabbricati in corso di costruzione, ristrutturazione e ampliamento;
8. Gru, cavi aerei, camini, tende, tendoni, antenne e installazioni a servizio delle stesse, che non siano strumentali all’esercizio dell’impresa e non rientranti nell’obbligo assicurativo;
9. Impianti e attrezzature sportive che non siano strumentali all’esercizio dell’impresa e non rientranti nell’obbligo assicurativo;
10. Preziosi (se non di uso industriale inerente all’attività assicurata);
11. Boschi, alberi,coltivazioni,animali in genere;
12. Merci;
13. Aereomobili, droni;
14. Veicoli iscritti al PRA e natanti;
15. Argini, dighe, bacini artificiali e non, canali, miniere, moli e pontili, piattaforme off-shore, oleodotti, linee di distribuzione o trasmissione aeree e relative strutture portanti se collocate a una distanza superiore di distribuzione o trasmissione aeree e relative strutture portanti se collocate a una distanza superiore a 200 metri (in linea d’aria) dalla ubicazione assicurata, linee ferroviarie fuori dal perimetro dell’impresa assicurata.

**ART. 16**

**ESCLUSIONI SPECIFICHE INERENTI ALLA GARANZIA TERREMOTO**

Sono esclusi i danni causati da:

1. Maremoto;
2. Alluvioni, Inondazioni e Esondazioni;
3. Allagamento, mareggiata, marea, penetrazione di acqua marina umidità, stillicidio trasudamento e infiltrazione
4. Frane, valanghe e slavine;
5. Frane, valanghe e slavine;
6. Eruzione vulcanica, bradisismo e subsidenza.

Agli effetti della presente garanzia, le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati “singolo sinistro”. Pertanto, i danni ascrivibili alla garanzia Terremoto e attribuibili ad unico evento calamitoso sono considerati “singolo sinistro” purché avvenuti nel periodo di efficacia dell’assicurazione.

**ESCLUSIONI SPECIFICHE INERENTI ALLE GARANZIE ALLUVIONE, INONDAZIONE ED ESONDAZIONE**

Sono esclusi i danni:

1. A cose mobili all’aperto che non siano strumentali all’esercizio dell’impresa e non rientranti nell’obbligo

assicurativo;

1. Avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine;
2. Causati da terremoto, eruzione vulcanica, bradisismo, maremoto, allagamento, frane, valanghe, slavine, cedimento o smottamento del terreno;
3. Causati da allagamento, compreso flash flood, mareggiata, marea, penetrazione di acqua marina, variazione della falda freatica, umidità, stillicidio trasudamento, infiltrazione;
4. Causati da rotture di dighe e fognature;
5. Alle merci (qualora assicurate):

la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento, salvo quelle che per loro caratteristiche non possono essere posizionate su pallet, pedane o altri tipi di supporto di altezza pari ad almeno 12 cm;

contenute in tendostrutture e strutture pressostatiche;

poste in locali interrati o seminterrati;

poste all’aperto.

Agli effetti delle presenti garanzie, gli eventi verificatesi 72 ore successive a ogni evento che ha dato luogo a

sinistro indennizzabile sono attribuiti ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati “singolo

sinistro”. Pertanto, i danni ascrivibili alle garanzie Alluvione, Inondazione e Esondazione, e attribuibili ad unico evento calamitoso sono considerati “singolo sinistro” purché avvenuti nel periodo di efficacia dell’assicurazione.

**ART. 18**

**ESCLUSIONI SPECIFICHE INERENTI ALLA GARANZIA FRANA**

Sono esclusi i danni:

a) A cose mobili all’aperto che non siano strumentali all’esercizio dell’impresa e non rientranti nell’obbligo assicurativo;

b) Causati da terremoto, alluvione, inondazione, esondazione, eruzione vulcanica, bradisismo, maremoto, allagamento, valanghe, slavine e subsidenza;

c)Movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra;

d) Alle merci (qualora assicurate):

contenute in tendostrutture, tensostrutture e strutture pressostatiche;

poste all’aperto.

e) Causati da frane dovute ad errori di progettazione/costruzione nel riporto o di lavori di scavo di pendii naturali o artificiali.

Agli effetti della presente garanzia, gli eventi verificatesi 72 ore successive a ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuiti ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati “singolo sinistro”. Pertanto, i danni ascrivibili alla garanzia Frana, e attribuibili ad unico evento calamitoso sono considerati “singolo sinistro” purché avvenuti nel periodo di efficacia dell’assicurazione.

**ART. 19**

**TERMINI DI CARENZA**

**A parziale deroga dell’art. 3 – Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie, con riferimento alla garanzia:**

Terremoto, se l’assicurazione è stipulata successivamente al verificarsi di un evento sismico il cui epicentro è stato registrato entro la distanza di 20 Km dall’ubicazione dell’attività assicurata, la stessa decorre dalle ore 24 del 10° giorno successivo all’evento;

Alluvione, Inondazione ed Esondazione, Frana e Allagamento (qualora assicurato), le stesse decorrono dalle ore 24 del 10° giorno successivo alla a quello di effetto del presente contratto;

se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti, hanno effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

a) Per gli assicurati con contratto emesso in sostituzione, senza interruzioni temporali della copertura, di altro contratto stipulato con la Società e riguardante la stessa ubicazione, le medesime cose assicurate e la stessa garanzia: il Termine di Carenza di 10 giorni non viene computato dalla data di effetto del presente contratto, ma dalla data di effetto del contratto sostituito. Per le diverse garanzie il Termine di Carenza sopra indicato decorre dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il premio o la rata di premio è stato pagato, altrimenti, dalle ore 24 del giorno del pagamento.

b) Per gli assicurati con contratto emesso dalla Società in continuità, senza interruzioni temporali della copertura, di altro contratto stipulato con diverso Assicuratore e riguardante la stessa ubicazione, le medesime cose assicurate e la stessa garanzia: il Termine di Carenza di 10 giorni non viene computato dalla data di effetto del presente contratto, ma dalla data di effetto del contratto precedentemente stipulato data di effetto del presente contratto, ma dalla data di effetto del contratto precedentemente stipulato con diverso Assicuratore. Per le diverse garanzie il Termine di Carenza sopra indicato decorre dalle ore24 del giorno indicato in Polizza, se il premio o la rata di premio è stato pagato, altrimenti, dalle ore 24 del giorno del pagamento.

###### GARANZIE FACOLTATIVE

ART. 20

**GARANZIA FACOLTATIVA “A” – ALLAGAMENTO**

A parziale deroga dell’art. 17 lettera d), la Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate alle partite indicate, con esclusione del Terreno, anche se di proprietà di terzi, nella/e ubicazione/i descritta/e causati da allagamento, compreso il flash flood.

Ferme restando le esclusioni di cui all’art. 14 e all’art. 17, in quanto non espressamente derogate, la Società non indennizza i danni:

a) A cose mobili all’aperto;

b) Al terreno;

c) Causati da inondazione, alluvione, esondazione, mareggiata, marea, maremoto e penetrazione di acqua marina;

d) Di franamento, cedimento o smottamento del terreno;

e) Avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine;

f) A cose contenute in locali interrati o seminterrati;

g) Alle merci (qualora assicurate):

- la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento, qualora assicurate;

-contenute in tendostrutture, tensostrutture e strutture pressostatiche;

poste in locali interrati o seminterrati;

poste all’aperto.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato in base ai limiti di indennizzo, franchigie/scoperti.

###### GARANZIE FACOLTATIVE A PARTITA SEPARATA

ART. 21

**GARANZIA FACOLTATIVA - SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO**

La Società risponde delle spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire e trattare presso idonea discarica autorizzata i residuati del sinistro indennizzabile a termini di polizza sino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo.

Questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto”.

ART. 22

**GARANZIA FACOLTATIVA - DANNI INDIRETTI A DIARIA**

A parziale deroga dell’art. 14 lettera j), nel caso di forzata interruzione dell’attività assicurata causata da sinistro indennizzabile a termini polizza la Società riconoscerà all’Assicurato un importo forfettario), per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività.

Qualora detta forzata inattività fosse parziale l’importo forfettario giornaliero sarà ridotto della metà. Ferme restando le esclusioni di cui all’art. 14, in quanto non espressamente derogate, la Società non indennizza i

Danni, provvedimenti imposti dall’Autorità; conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da:

- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all’attività e imputabili a causa di forza maggiore quali,a titolo di esempio esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.Questa garanzia è prestata con il limite di giorni 90 per sinistro e per anno assicurativo e l’indennizzo sarà liquidato a partire dal 6° giorno successivo a quello in cui si è verificata la forzata interruzione dell’attività. A maggior chiarimento e ai fini di una migliore comprensione delle condizioni contrattuali, si precisa che la

Società non indennizza i danni conseguenti all’inattività direttamente o indirettamente causata, derivante

o in connessione con una malattia contagiosa e/o trasmissibile, un’epidemia, una pandemia, un’enzoozia,

un’epizoozia o la paura o la minaccia (effettiva o percepita) di esse.

###### TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO: SETTORE A – CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI

1. Per Somme Assicurate fino ad euro 1.000.000 (per il totale complessivo delle ubicazioni assicurate)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **GARANZIE** | **SCOPERTO PER SINISTRO** | **FRANCHIGIA PER SINISTRO** | **LIMITI DI INDENNIZZO** |
| Terremoto (sisma) (art. 13) | 15% |  | Somma assicurata rispettivamente per ciascuna partita / ubicazione |
| Alluvione Inondazione Esondazione (art. 13) | 15% |  | Somma assicurata rispettivamente per ciascuna partita / ubicazione |
| Frana (art. 13) | 15% |  | Somma assicurata rispettivamente per ciascuna partita / ubicazione |

1. Per Somme Assicurate da euro 1.000.001 ad euro 30.000.000 (per il totale complessivo delle ubicazioni assicurate)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **GARANZIE** | **SCOPERTO PER SINISTRO** | **FRANCHIGIA PER SINISTRO** | **LIMITI DI INDENNIZZO** |
| Terremoto (sisma) (art. 13) | 15% |  | 70% delle somme assicurate rispettivamente per ciascuna partita/ubicazione |
| Alluvione Inondazione Esondazione (art. 13) | 15% |  | 70% delle somme assicurate rispettivamente per ciascuna partita/ubicazione |
| Frana (art. 13) | 15% |  | 70% delle somme assicurate rispettivamente per ciascuna partita/ubicazione |

1. Per Somme Assicurate superiori a euro 30.000.000 (per il totale complessivo delle ubicazioni assicurate)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **GARANZIE** | **SCOPERTO PER SINISTRO** | **FRANCHIGIA PER SINISTRO** | **LIMITI DI INDENNIZZO** |
| Terremoto (sisma) (art. 13) | 15% |  | Indicato in polizza |
| Alluvione Inondazione Esondazione (art. 13) | 15% |  | Indicato in polizza |
| Frana (art. 13) | 15% |  | Indicato in polizza |

Per tutte le fasce di Somma Assicurata:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **GARANZIE** | **SCOPERTO PER SINISTRO** | **FRANCHIGIA PER SINISTRO** | **LIMITI DI INDENNIZZO** |
| Oneri di urbanizzazione (art. 13 punto 2) |  |  | 5% della somma assicurata sopra il Fabbricato con il massimo di euro 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo |
| Onorari e spese del perito (art. 13 punto 3) |  |  | 5% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo di euro 15.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Garanzie facoltative** | | | |
| **GARANZIE** | **SCOPERTO PER SINISTRO** | **FRANCHIGIA PER SINISTRO** | **LIMITI DI INDENNIZZO** |
| “A” - Allagamento (art. 20) | Indicati in polizza | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Garanzie facoltative a partita separata** | | | |
| **GARANZIE** | **SCOPERTO PER SINISTRO** | **FRANCHIGIA PER SINISTRO** | **LIMITI DI INDENNIZZO** |
| Spese di demolizione e sgombero (art. 21) |  |  | Sino alla concorrenza della somma assicurata indicata in Polizza |
| Danni indiretti a diaria (art. 22) |  | 5 giorni | Sino alla concorrenza della somma assicurata indicata in Polizza |

SETTORE B - BENI NON COMPRESI NEL SETTORE A

##### SETTORE B - BENI NON COMPRESI NEL SETTORE A

ART. 23

**GARANZIA FACOLTATIVA – ARREDAMENTO**

A deroga dell’esclusione di cui all’art.15 la Società indennizza i danni materiali e diretti all’arredamento, anche se di proprietà di terzi, nella/e ubicazione/i descritta/e causati dagli eventi garantiti).

ART. 24

**GARANZIA FACOLTATIVA – MERCI**

A deroga dell’esclusione di cui all’art. 15 la Società indennizza i danni materiali e diretti alle merci, anche se di proprietà di terzi, nella/e ubicazione/i descritta/e . Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato in base ai limiti di indennizzo, Franchigie / Scoperti previsti per le partite di cui al Settore A

ART. 25

**GARANZIA FACOLTATIVA – MERCI PERIODICHE**

La Società - in aumento a quanto garantito alla partita merci - indennizza la ulteriore somma assicurata a questo titolo per i mesi indicati in Polizza (mod. 220483). Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato in base ai limiti di indennizzo, Franchigie / Scoperti previsti per le partite di cui al Settore A.

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO: SETTORE B - BENI NON COMPRESI NEL SETTORE A

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **GARANZIE** | **SCOPERTO PER SINISTRO** | **FRANCHIGIA PER SINISTRO** | **LIMITI DI INDENNIZZO** |
| Arredamento (art. 23) | Valgono quelli previsti in Polizza | | |
| Merci (art. 24) | Valgono quelli previsti in Polizza | | |
| Merci periodiche (art. 25) | Valgono quelli previsti in Polizza | | |

##### NORME COMUNI AI SETTORI A – CALAMITA’ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI E B - BENI NON COMPRESI NEL SETTORE A

ART. 26

**FORMA DI COPERTURA**

Tutte le garanzie sono prestate nella forma di copertura a Valore Intero salvo che per:

* il Terreno, di cui all’art. 13;
* la garanzia Oneri di Urbanizzazione di cui all’art. 13
* la garanzia facoltativa Spese di Demolizione e sgombero di cui all’art. 21 che sono prestate a Primo Rischio Assoluto.

ART. 27

**ESTENSIONE TERRITORIALE**

La Polizza avrà vigore nei seguenti Paesi: Italia, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

LIMITI DI COPERTURA – ESTENSIONE TERRITORIALE GARANZIA

|  |  |
| --- | --- |
| **GARANZIA** | **DOVE** |
| Tutte | Italia  Stato della Città del Vaticano Repubblica di San Marino |

##### GESTIONE DEL SINISTRO

ART. 28

**TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni per il tramite del broker. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell’interesse assicurato.

ART. 29

**ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l’Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

ART. 30

**OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:

1. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società

ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile;

1. darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 da quando ne ha avuto conoscenza, a parziale deroga di quanto previsto dall’art. 1913 del Codice Civile;
2. ove previsto per legge, o in ogni caso se richiesto dalla Società, fare nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere immediatamente trasmessa alla Società;
3. conservare e custodire tanto le cose salvate, quanto le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna
4. fornire dimostrazione dei danni subiti predisponendo un elenco dettagliato con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la eventuale riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a), nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
5. In caso di danno alle merci, deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino e la documentazione analitica del costo relativo alle merci danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione.
6. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915

Relativamente alle apparecchiature elettroniche la riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l’avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell’ispezione da parte di un incaricato della Società, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall’Assicurato, non avviene entro 8 giorni dall’avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie.

**ART. 31**

**ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO**

Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o danneggiate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae, danneggia o manomette cose

salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce

e i residui o gli indizi materiali del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.

**ART. 32**

**PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO**

L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

* 1. direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta delle Parti,

* 1. fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti

non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà salvo quanto previsto all’art. 13 numero 3.

ART. 33

MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2. verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comu- nicate, nonché verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 30;
3. verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti all’art. 35;
4. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi di quanto disposto all’art. 32 lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime detta- gliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, im- pregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 34

OPERAZIONI PERITALI

In caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non diretta- mente interessate da sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

ART. 35

VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ciascuna partita e l’attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta in base ai seguenti criteri:

A - FABBRICATO

1. si stima la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo escludendo soltanto il valore dell’area, compresi i maggiori costi per costruzione antisismica, quest’ultima solo se obbligatoria in base alle norme di legge in vigore per la zona; l’ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o danneggiate e per riparare quelle soltanto danneggiate e dedu- cendo da tale risultato il valore dei residui.

Resta convenuto che il pagamento dell’intero indennizzo avrà luogo solo dopo la ricostruzione o riparazione del fabbricato danneggiato con altro del tipo, genere e qualità di quello preesistente. La ricostruzione del fabbricato dovrà avvenire sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale (se non ne derivi aggravio per l’assicuratore) da realizzarsi entro i tempi tecnici necessari e comunque non oltre 24 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, salvo comprovata forza maggiore;

applicando alle stime di cui al punto 1 il deprezzamento stabilito:

qualora le opere non vengano realizzate nei termini di cui sopra, la Società limita l’indennizzo al valore delle cose assicurate al momento del sinistro

2. in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso e ad ogni altra circostanza concomitante.

B - CONTENUTO

B1 - Macchinario, Attrezzature, Apparecchiature Elettroniche, Cose Particolari, Supporto di Dati e Arredamento

1. si stima la spesa necessaria per rimpiazzare le cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali qualora queste non possano essere recuperate dall’Assicurato.

L’ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per il rimpiazzo a nuovo delle cose distrutte e per il ripristino di quelle soltanto danneggiate e deducendo poi da tale risultato il valore dei residui, nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario. Resta convenuto che, in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascun bene facente parte del Contenuto B1 un importo superiore al doppio del relativo valore determinato applicando alle stime del punto 1. che precede un deprezzamento stabilito:

1. in relazione al tipo, qualità, funzionalità, stato di manutenzione e ad ogni altra circostanza concomitante. Resta altresì convenuto che il pagamento dell’indennizzo per il rimpiazzo o ripristino avrà luogo solo dopo il rimpiazzo o ripristino del contenuto danneggiato con altro del tipo, genere e qualità di quello preesistente. Il rimpiazzo o ripristino dei beni distrutti, danneggiati dovrà realizzarsi entro i tempi tecnici necessari e comunque non oltre 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale de- finitivo di perizia, salvo comprovata forza maggiore; qualora le opere o il rimpiazzo del contenuto non vengano realizzate nei termini di cui sopra, la Società limita l’indennizzo al valore delle cose assicurate al momento del sinistro determinato come stabilito al punto 2che precede.

B2 - Merci, Infiammabili, Merci Speciali.

Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. L’ammontare del danno si determina che resta dopo il sinistro, nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario purché non siano assicurate dall’acquirente e che non risulti possibile sostituire con equivalenti merci illese, l’indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la consegna. Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro e le spese di rimozione e ricollocamento devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell’art. 1907 del Codice Civile.

B3 - Cose particolari.

Si stima il solo costo di riparazione o di ricostruzione delle cose particolari ridotto in relazione al loro stato, uso e utilizzabilità, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L’indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite e sarà comunque limitato alle sole spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dalla data del sinistro.

C – TERRENI

L’ammontare del danno si determina in base al costo di ripristino, ovvero la spesa necessaria sostenuta per i lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno a una condizione pari a quella precedente all’evento assicurato. L’Assicurazione opera a Primo Rischio Assoluto.

ART. 36

ASSICURAZIONE PARZIALE E COMPENSAZIONE TRA PARTITE

Qualora il valore delle cose assicurate al momento del sinistro superi le rispettive somme assicurate (per ciascuna partita considerata separatamente) di una percentuale inferiore od uguale al 10% non si farà luogo all’applicazione del disposto dell’art. 1907 del Codice Civile (assicurazione parziale). Se dalle stime fatte a norma dell’art. 35, risulta che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate (per ciascuna partita considerata separatamente) eccedeva di oltre il 10% le somme rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno, entro il limite delle somme assicurate, in proporzione del rapporto tra le somme assicurate maggiorate del 10% ed il valore anzidetto calcolato al momento del sinistro.

Questa norma non si applica alle garanzie prestate a “primo rischio assoluto” (P.R.A.).

Se al momento del sinistro la somma assicurata sulla singola partita “Attrezzature” e/o “Impianti e Macchinari” e/o “Arredamento” risulta maggiore del valore accertato, la somma assicurata in eccedenza viene assegnata a “Attrezzature” e/o “Impianti e Macchinari” e/o “Arredamento” colpite o no dal sinistro, per le quali risulta insufficienza di Somma Assicurata. La compensazione tra partite non si applica per le partite assicurate a primo rischio assoluto e per le “Merci Periodiche”.

ART. 37

ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI (vedere anche Art. 2)

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente - superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori (art. 1910 del Codice Civile).

ART. 38

ANTICIPO INDENNIZZO

Limitatamente ai danni ai beni assicurati situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo “stato di rico- struzione di rilievo nazionale” ai sensi dell’art. 24 del codice della protezione civile (D.LGS. 2 gennaio 2018, n. 1) l’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un anticipo sull’indennizzo.

E’ prevista la liquidazione di un acconto pari al 30% del danno complessivamente indennizzabile, come stimato da perizia asseverata da un tecnico abilitato, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’in- dennizzabilità. L’obbligazione della Società è condizionata al rispetto da parte del Contraente o dell’Assicurato degli obblighi previsti dall’art. 30.

Al fine del pagamento del suddetto anticipo:

• L’assicurato deve fare richiesta alla Società, entro il termine di novanta giorni dall’evento;

• La Società, entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta, effettua un sopralluogo al fine di verificare lo stato dei luoghi e le effettive condizioni dei beni assicurati nonché la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi calamitosi;

• Entro cinque giorni dal sopralluogo, se non sorgono contestazioni sul danno e sulla sua riconducibilità causale agli eventi nei territori per i quali è stato dichiarato lo “stato di ricostruzione di rilievo nazionale”, la Società liquida l’anticipo di indennizzo.

Se il sopralluogo non è effettuato nel termine di cui sopra l’impresa assicurativa provvede alla liquidazione entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Sono fatte salve le cause di nullità, annullabilità e risoluzione del contratto.

ART. 39

LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a

pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 40

PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO

Verificata l’operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e determinato l’indennizzo che risulta dovuto, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo stesso entro 30 giorni dalla ricezione dell’atto di transazione e quietanza sottoscritto dall’avente diritto. Se è stata aperta una procedura giudi- ziaria sulla causa del sinistro,il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente o l’Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art 14 lettera d).

Art. 41 – Clausola intermediari

La Contraente ha affidato, la gestione ed esecuzione del presente contratto alla Brokeritaly Consulting S.r.l. come regolamentato dal D. Lgs. N. 209/2005, tutte le comunicazioni a cui le Parti sono tenute verranno fatte anche per il tramite del Broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall’una all’altra Parte, anche ai fini dell’Articolo 1913 del Codice Civile.

Si conviene altresì che, il pagamento dei premi dovuti alla Società, verrà effettuato direttamente alla Compagnia.

• Che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;

• Di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;

• che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell’art. “Pagamento del premio”;

• che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;

• che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all’art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.

• Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l’obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l’ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

**FRONTESPIZIO**

(Costituente parte integrante del presente Capitolato di assicurazione)

**Polizza numero …………….**

|  |  |
| --- | --- |
| **Contraente/Società:** | Consip Spa |
|  | Via Isonzo n. 19e |
|  | 00198 ROMA |
| **C.F. P. IVA** | 05359681003 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Durata del contratto:** | Anni uno |
|  | dalle ore 24.00 del 30.06.2025 |
|  | alle ore 24.00 del 30.06.2026 |
| **Frazionamento:** | Annuale |

Cat Nat

**Rischio assicurato:**